

DETERMINAZIONE N.84 del 23/03/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATICHE PER L'IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE E DETERGENZA E FORNITURA DI TUTTI I PRODOTTI DI ALIMENTAZIONE DELLE PREDETTE APPARECCHIATURE, NONCHÉ DEI TAPPETI ANTIPOLVERE E ANTISCIVOLO E DI IGIENIZZANTE SPRAY PER SUPERFICI- PROROGA TECNICA

IL DIRETTORE

Premesso che questa ASP ha la necessità di provvedere alla sanificazione ed igienizzazione dei servizi igienici (ambienti bagno) presenti nelle camere di degenza, negli spazi comuni e nei vari uffici della Casa residenza e del Centro diurno dell'Asp "Delia Repetto" anche attraverso l'installazione e la manutenzione di specifici apparecchi

Richiamata la determinazione n. **106 del 27/03/2018 con la quale si aggiudicava** per un periodo di due anni a decorrere dalla data della stipula, il contratto relativo al servizio di noleggio di apparecchiature automatiche per l'igienizzazione, deodorizzazione e detergenza e fornitura di tutti i prodotti di alimentazione delle predette apparecchiature, nonché dei tappeti antipolvere e antiscivolo e di igienizzante spray per superfici alla ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA via Laurentina km 26.500 n. 157 a/c – 00071-Pomezia (RM) p.i.v.a/ c.f. 03986581001 alle condizioni tutte previste nella R.D.O. 1889639;

Preso atto che il contratto è in scadenza, prevista per il 27.03.2020;

Dato atto che sono stati predisposti tutti gli atti propedeutici all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto come da determinazione n.80 del 17.3.2020;

Ravvisata la necessità, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara e dell'individuazione del soggetto affidatario, per ragioni di economicità ed efficienza e per assicurare il corretto funzionamento dei servizi offerti da questa ASP, di continuare ad usufruire dei servizi in corso senza soluzioni di continuità fino alla stipula del nuovo contratto;

Ritenuto quindi necessario disporre una proroga tecnica del contratto in essere con la ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA via Laurentina km 26.500 n. 157 a/c – 00071-Pomezia (RM) p.i.v.a/ c.f. 03986581001 alle condizioni tutte previste nella R.D.O. 1889639 per il solo tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente;

Dato atto inoltre che la proroga tecnica che si intende porre in essere è conforme ai principi che la giurisprudenza ha consolidato nel tempo in materia di proroga ed in particolare:

- ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario;

- ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro;
- costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali;
- è uno strumento a disposizione della Stazione Appaltante che le consente di estendere nel tempo gli effetti di un contratto d'appalto in essere al fine di evitare un blocco dell'azione amministrativa;
- l'utilizzo di tale strumento infatti è consentito solo in via eccezionale e limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
- avrà durata per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e pertanto nelle more dell'aggiudicazione di una nuova gara;

Richiamata la giurisprudenza pronunciata sulla fattispecie della proroga tecnica:

Consiglio di Stato sez. III n. 01521/2017, con cui si è affermato che *“La proroga, anzi, come giustamente evidenziato dal primo giudice, costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali”*;

Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882, che afferma che la proroga *“è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”*;

Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1337 che statuisce che *“in mancanza di espressa previsione nella lex specialis di gara, la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara. La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale. Ed infatti, mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, che rende incompatibile l'immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi”*;
(Vedasi anche Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; id., sez. V, 22 giugno 2010, n. 3892; id. 14 maggio 2010, n. 3019);

Valutata la non opportunità di provvedere con un “contratto ponte” nelle more dell'espletamento della procedura di gara e dell'individuazione del nuovo affidatario in quanto i tempi ridotti della proroga non giustificano l'affidamento ad un soggetto diverso che avrebbe l'onere di prendere in carico - per un periodo di tempo così limitato - tutte le azioni necessarie a ripristinare o mantenere nel tempo l'efficienza funzionale di tutti i componenti, le apparecchiature ed i materiali che costituiscono l'impianto di questa azienda, garantendo l'adozione di tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e - nella maggior parte dei casi - l'esecuzione degli interventi con la massima tempestività;

Dato atto che

- per la ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA sussiste l'obbligo di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e il codice identificativo di

gara (C.I.G.) per la presente proroga è il medesimo del contratto principale e quindi **Z6822AE1E9**;

- è stato acquisito Durc regolare della ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA protocollo INPS_20241474 del 06.02.2020 con scadenza 05.06.2020 mediante accesso online sul sito dell' Inail;

Dato atto inoltre che è necessario stanziare un budget aggiuntivo di € 1354,00 oltre IVA per consentire la continuità del servizio in oggetto per il periodo di durata della proroga tecnica in quanto l'importo contrattuale è stato esaurito nel periodo di durata dell'appalto, somma ritenuta sufficiente a coprire il servizio per il periodo di durata della proroga;

Visti:

- il D.lgs. 18/04/2016 n. 50:” Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)”;
- il D.lgs. 19/04/2017 n. 56:” Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)”;
- lo Statuto di questa ASP approvato con deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 1825 del 11.11.2014;
- la deliberazione dell'Amministratore unico di questa Asp n. 27 del 01.10.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuivano alla sottoscritta le funzioni di Direttore;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

- di assumere le premesse quali parti integranti, formali e sostanziali del presente dispositivo;
- di disporre una proroga tecnica del contratto in essere con la ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA via Laurentina km 26.500 n. 157 a/c – 00071-Pomezia (RM) p.i.v.a/ c.f. 03986581001 alle condizioni tutte previste nella R.D.O. 1889639 per il solo tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente;
- di precisare che il fine della proroga è garantire la regolare esecuzione del servizio di igienizzazione e sanificazione, essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e dei servizi di questa ASP durante l'espletamento della nuova procedura di gara;
- di dare atto che la proroga avviene agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- di dare atto che:

- per la ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA sussiste l'obbligo di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e il codice identificativo di gara (C.I.G.) per la presente proroga è il medesimo del contratto principale e quindi **Z6822AE1E9**;
- è stato acquisito Durc regolare della ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA protocollo INPS_20241474 del 06.02.2020 con scadenza 05.06.2020 mediante accesso online sul sito dell' Inail;
- di dare atto inoltre che è necessario stanziare un budget aggiuntivo di € 1354,00 oltre IVA per consentire la continuità del servizio in oggetto per il periodo di durata della proroga tecnica in quanto l'importo contrattuale è stato esaurito nel periodo di durata dell'appalto, somma ritenuta sufficiente a coprire il servizio per il periodo di durata della proroga;
- di procedere, in relazione al presente provvedimento, alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012.

Il Direttore
(Zini dott.ssa Elena)